



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

A

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4507]
(cress@pec.minambiente.it)

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l.
(windsantagatasrl@legpec.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019-53.1

Allegati:

Oggetto: **SANT'AGATA DI PUGLIA (FG), DELICETO (FG): Impianto eolico della potenza di 39,6 MW localizzato nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG).**

Proponente: Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l.

[ID_VIP 4507]

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4507]
(ctva@pec.minambiente.it)

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e*

01/12/2020



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), tramite l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. DVA.R.U. 5938 dell'11/03/2019, vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dall'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, ha comunicato «a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto» di aver acquisito, con prot. DVA/3283 dell'11/02/2019, la nota datata 06/02/2019 con cui la società Wind Energy Sant'Agata S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in epigrafe;

PRESO ATTO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, il MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

VISTA la nota prot. n. 3025 del 15/03/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota prot. 4105 del 01/04/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia ha trasmesso il proprio parere preliminare di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), evidenziando alcune interferenze delle opere previste nel progetto con aree disciplinate dalle N.T.A. di cui sopra e subordinando la formulazione delle proprie definitive valutazioni di competenza alla produzione, da parte del proponente, di specifici approfondimenti tecnico-progettuali;
- con nota del 30/04/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5266 del 06/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere di competenza, evidenziando che l'intervento non ricade «in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con D.G.R. n. 230/2009»;
- con nota del 04/02/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_1300 del 05/02/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP di Foggia, ha espresso il proprio parere rilevando alcune criticità ambientali;

CONSIDERATO che, con nota prot. 8480-P del 21/03/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Impianto eolico della potenza di 39,6 MW localizzato nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località 'Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo', ed opere di connessione ricadenti nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG)";

CONSIDERATO che in data 12/04/2019 si è tenuta presso il MATTM la riunione, convocata con nota CTVA-2019-1318 del 05/04/2019 tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 13857-P del 16/05/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.RU/12503 del 17/05/2019, il MATTM ha comunicato alla Società proponente la necessità, rappresentata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS (con nota prot. CTVA/1774 del 17/05/2019), di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web, tenendo conto anche della richiesta di integrazioni prodotta dalla Scrivente;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali nella seduta del 25/06/2019 (prot. n. AOO_089_7947 del 01/07/2019), ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, confermato con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1569 del 02/09/2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.R.U. 23222 del 16/09/2019, il MATTM, essendo ampiamente trascorso il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, prima di procedere all'archiviazione dell'istanza di VIA in parola, ha comunicato alla Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

RILEVATO che, con successiva nota (del 24/09/2019), la società proponente, in risposta a tale comunicazione, ha chiesto di non procedere all'archiviazione dell'istanza, osservando di aver inviato, tramite PEC del 26/06/2019, richiesta di sospensione dei termini (per un periodo di 180 giorni) per la presentazione della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che il MATTM, con nota DVA.RU/24890 del 01/10/2019, avendo verificato che la mancata ricezione della suddetta richiesta era da attribuirsi ad un disguido nel corretto utilizzo degli indirizzi di posta elettronica, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga in questione;

CONSIDERATO che la Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., con nota del 23/12/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal MATTM, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 10303-P del 17/03/2020, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web del MATTM, fornendo poi valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta,

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 3166 del 09/04/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (post integrazioni), che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta Direzione Generale a margine indicata, esaminata la documentazione progettuale consultabile sul Portale <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7001/9970>, si fornisce il parere di competenza di questa Soprintendenza.

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

- ♦ n. 7 aerogeneratori di altezza totale di oltre 180 metri (S03, S05, S06, S08, S09, S10, S11) e della potenza unitaria di 3,60 MW, per una potenza complessiva di 25,2 MW;*
- ♦ viabilità per l'accesso agli aerogeneratori mediante adeguamento di alcune strade esistenti e realizzazione di alcuni tratti;*
- ♦ realizzazione di cavidotto di connessione di circa 10 km, stazione di smistamento e sottostazione di trasformazione e connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.*

L'area di cantiere principale avrà una dimensione di circa 3.500 mq.

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento.

L'impianto è proposto nella figura territoriale denominata Lucera e le Serre dei Monti Dauni, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

L'invariante rappresentata dalla distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di eolici.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano diverse interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D. Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- una parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Fosso Tufara";*
- una parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Fosso Viticone";*

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

▪ una parte nuova viabilità dell'impianto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Torrente Carapelle e Calaggio";

Inoltre, gli aerogeneratori sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, tutelate ai sensi del D. Lgs 42/2004. Nello specifico:

▪ il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Marana di Pozzo Salito", "Fontanelle", "Torrente Carapelle e Calaggio";

▪ inoltre, sempre ai sensi del vigente PPTR Puglia, il parco eolico intercetta gli UCP "Versanti", "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", UCP "Testimonianza della stratificazione insediativa" (aree appartenenti alla rete dei tratturi), "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" (100m - 30m), "Strade a valenza paesaggistica".

▪ l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a meno di 1700 metri dal "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata", area tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi";

Si rileva, infine, che:

- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 4,6 km circa dal centro abitato di Candela;

- l'impianto eolico è localizzato a meno di 1000 metri dalla zona Boschi e Foreste e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. G;

- l'impianto eolico è localizzato a meno di 6.9 chilometri dalla zona Archeologica denominata "Serpente" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;

- il parco eolico risulta traguardabile dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli – Canosa di Puglia A16/E842;

- l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici e fotovoltaici già realizzati e/o autorizzati.

Conformità con le norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Considerato che con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, in quanto:

☐ l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Marana di Pozzo Salito", "Fontanelle", "Torrente Carapelle e Calaggio";

☐ il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana di Pozzo Salito", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

☐ il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Fontanelle", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

☐ l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Posta di Pozzo Salito, Posta Vecchia, Posta di Torre San Petito, Ruderi ex Convento di S. Antonio, Sant'Eufrem, Masseria

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Giarniera Grande, Masseria Fontana Rubina, Masseria Porcile Piccolo, Masseria Giardino, Masseria d'Amendola, Masseria dei Monaci, Masseria l'Apotrina, Masseria Serra D'Armi, Masseria Fiano, Masseria Bastia Nuova, Masseria Don Giovanni, Masseria Palino, Masseria Viticone, Masseria Ciommarino, Masseria Falco, Masseria San Gennaro, Masseria Correa;

☐ *Le torri eoliche risultano traguardabili dalla Strada Panoramica individuata da PPTR SP 101, dalla Strada a valenza paesaggistica individuata da PPTR SP 102.*

Effetti cumulativi.

L'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da altri impianti FER eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione. Inoltre la relazione tecnica riporta anche: Centrale a biomasse di Agitre, Centrale Turbo Gas di Candela e impianti serricoli; Centrale Gas Candela – Eni; Impianti eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione; pozzi di estrazione del metano.

Valutando gli impianti nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questa Soprintendenza ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) – Sezione C2 dello stesso.

Infatti, l'impianto in esame si inserisce in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Marana di Pozzo Salito", "Fontanelle", "Marana di S. Petito", "Torrente Frugno e Canale Marotta", "Torrente Carapelle e Calaggio", "Fosso Barrassi"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Posta di Pozzo Salito, Posta Vecchia, Posta di Torre San Petito, Ruderì ex Convento di S. Antonio, Sant'Efre, Masseria Giarniera Grande, Masseria Fontana Rubina, Masseria Porcile Piccolo, Masseria Giardino, Masseria d'Amendola, Masseria dei Monaci, Masseria l'Apotrina, Masseria Serra D'Armi, Masseria Fiano, Masseria Bastia Nuova, Masseria Don Giovanni, Masseria Palino, Masseria Viticone, Masseria Ciommarino, Masseria Falco, Masseria San Gennaro, Masseria Correa), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR.

La realizzazione degli aerogeneratori in tale area determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei con visuali, significativi elementi di disturbo anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 101 e SP 102 (strade Panoramiche e a Valenza Paesaggistica del PPTR), nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli - Canosa di Puglia A16/E842, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dalle Serre dei Monti Dauni.

Inoltre, la realizzazione di ulteriori aerogeneratori in tale area, in considerazione della ridotta distanza nonché per la particolare orografia del terreno, risulterebbero percepibili da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

☐ *Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Carapelle e Calaggio - lettera C del D.Lgs 42/2004;*

☐ *Beni Paesaggistici Boschi e Foreste - lettera G del D. Lgs 42/2004.*

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr. D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 7 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.5/ Lucera e le serre dei Monti Dauni (cfr. PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché nella disamina della Carta del Rischio Archeologico si è rilevato quanto segue.

Il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Il parco eolico, come ridimensionato nel suo layout, risulta costituito da sette torri e relative opere infrastrutturali di connessione (cavidotti, viabilità d'accesso, cabine ed armadietti) in agro del Comune di Sant'Agata di Puglia, per arrivare al punto di connessione presso la centrale elettrica in località masseria d'Amendola in agro del Comune di Deliceto. Tutta l'area dell'**impianto eolico** e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della realizzazione di impianti attualmente in esercizio.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti in provincia di Foggia:

1. immediatamente a nord dell'impianto, in località Viticone e presso Masseria dei Zivoli, nell'ambito della realizzazione di un altro Parco Eolico sono state oggetto di scavo alcune strutture:

si tratta, nello specifico, di strutture abitative con materiali costituiti in prevalenza da ceramica acroma, da fuoco e da sigillata africana, attestanti una frequentazione in età imperiale;

2. a sud della S03, in località Masseria Serra d'Armi, su un'altura lungo il torrente Calaggio, in posizione dominante rispetto al tracciato della via Trevicum-Herdonia, sono stati individuati in superficie frammenti ceramici e un cippo sepolcrale;

3. ad est della S03, in contrada Bastia, sono stati individuati: un'area con frammenti ceramici in superficie, ascrivibili ad età imperiale; un cippo sepolcrale; la parte superiore di un'ara funeraria e la base di una colonna in calcare;

4. a sud-ovest della S11, in località Palombara-Masseria Antonioni, durante una ricognizione di archeologia preventiva per un progetto Terna, è stata individuata un'area di frammenti fittili probabilmente riconducibile alla presenza di un sito di età preromana-romana; a nord, invece, in località Masseria Piducchiara, anomalie venute in luce con la fotografia aerea, non definibili con precisione, sono probabilmente da mettere in relazione con strutture antropiche preistoriche, forse un fossato neolitico;

5. nell'area della S05, in località Masseria Ciciriello-Masseria Palino, nella porzione indagata pertinente alla infrastruttura non si riscontra la presenza di materiale indiziario di natura archeologica, ma nell'ambito di una ricognizione di archeologia preventiva per un progetto Terna è stata individuata un'area di frammenti fittili in località Palino, nelle immediate vicinanze delle citate masserie, databile tra il IV e il I sec. a.C. Inoltre, poco a Sud dell'aerogeneratore 5, da fotografia aerea sono visibili tracce di divisioni agrarie antiche che potrebbero riferirsi a divisioni centuriali;

6. pochi chilometri a ovest delle **S08** e **S10**, l'area in località Ischia dei Mulini, su una superficie di circa 3000 mq è caratterizzata dalla presenza di ciottoli, laterizi e ceramica di vario tipo, scorie di fornace e scarti di lavorazione pertinenti alla produzione di ceramica e laterizi. Il rinvenimento è da riferirsi ad una fattoria romana impiantatasi nel corso dell'età repubblicana e sviluppata in età imperiale. Nel campo attiguo, ad ovest di quest'area, si notano su una superficie di circa 5000 mq reperti distribuiti in maniera più diradata. È probabile che l'area sia stata destinata ad un'attività produttiva di tipo agricolo grazie alla presenza, in antico, di una sorgente d'acqua le cui tracce sono ancora segnalate da una ricca vegetazione spontanea;

7. pochi chilometri ad ovest della **S09**, in località Giarnera Grande, le ricognizioni condotte dall'Università di Bologna hanno consentito di individuare un'area di frammenti fittili che permettono di ipotizzare una frequentazione umana a partire dall'età preistorica e, in un'altra area, materiali ceramici ad impasto databili all'età del Bronzo. Ad età preromana è da riferirsi il sito, visibile anche in fotografia aerea, di una fattoria ellenistica. E' stata inoltre individuata una estesa area di frammenti fittili e ceramici da associare alla presenza di un esteso vicus;

8. nell'area che interessa il Cavidotto Principale = C1, e che attraversa le località Amendola-La Marana-Valle Comune-Ruderi, si ravvisa la presenza, nei pressi dell'incrocio tra SP 102 e SP119, di materiale da costruzione e frustoli ceramici riferibili ad una fase cronologica relativamente recente (si rinviene ceramica smaltata tarda). Inoltre, dalla lettura e dalla interpretazione della fotografia aerea si evidenzia la presenza, in località Mass. Valle Comune, di un'area con anomalie riconducibili a centuriazioni;

9. in località Mass. d'Amendola, nei pressi della **centrale elettrica**, le ricognizioni condotte per un progetto Terna hanno consentito di individuare un'area di frammenti fittili riferibili ad un insediamento di età neolitica;

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia poco distanti dall'area passavano due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana a Nord e la Via Appia più a Sud. Queste due grandi arterie non interferiscono con la zona interessata dall'impianto, mentre per quanto riguarda la viabilità secondaria è certa la vicinanza, all'area in oggetto, della via Herdonitana o Via Aurelia Aeclanensis che, lasciando a destra il colle di Candela, proseguiva verso Herdonia. Lungo il percorso di questa via si rintracciano alcuni ponti e, nell'area interessata dal progetto, insiste il ponte Palino, su un rigagnolo a prosecuzione del torrente Vallone di Monterotondo. La datazione del ponte è collocata tra il I a.C. e il II d.C. ma è stato oggetto di numerosi rifacimenti e mutamenti fino al secolo scorso.

Il toponimo deriva dalla vicina masseria il cui nucleo originario risale al '500 e nei pressi della quale affioramenti di materiale ceramico inducono ad ipotizzare la presenza di un sito archeologico. L'area oggetto di questo studio non è attraversata da grandi Tratturi, anche se poco più a Sud passava il Tratturo regio Pescasseroli-Candela, mentre risulta molto vicino il tracciato del Regio Tratturello n.38 Cervaro-Candela-Sant'Agata, ricalcante l'odierna Strada Provinciale 101.

Si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie



alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

In conclusione, l'impianto in progetto non ha evidenziato dirette interferenze con le emergenze di natura archeologica rilevate ma il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art.

2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Conclusioni.

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento progettato, riconducibile alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori culturali e paesaggistici dei luoghi e contrasti con le norme di tutela del P.P.T.R.

Per tutto quanto sopra descritto e per quanto di competenza di questa Soprintendenza, si esprime una valutazione negativa al rilascio del provvedimento di valutazione impatto ambientale».

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 14538-I del 08/05/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota di codesto Servizio prot. 8480 del 21.03.2019, nonché alla nota prot. 3166 del 9.04.2020 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle opere in oggetto.

Al proposito, per quanto riguarda le problematiche archeologiche di competenza di questo Servizio, si evidenziano le forti perplessità espresse dalla Soprintendenza in ragione delle caratteristiche del territorio in cui si inserisce il parco eolico in esame.

Infatti il contesto territoriale interessato dai lavori è contraddistinto da una diffusa presenza di testimonianze di epoche diverse - inquadrabili in particolare tra il Neolitico, la fase daunia e l'età romana - alcune già note in bibliografia, altre individuate in occasione di indagini e studi effettuati in occasione della valutazione di precedenti lavori pubblici o di pubblico interesse.

Pur considerando che le opere in progetto non interferiscono direttamente con le preesistenze archeologiche note o riconosciute nel corso delle ricognizioni di superficie effettuate in fase di redazione della Relazione archeologica di progetto, si deve concordare con quanto argomentato dalla Soprintendenza relativamente all'invasività dell'impianto in esame. A tale proposito, oltre al giustificato richiamo alla necessità di preservare i depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo che, si rammenta, costituiscono un'ingente percentuale del patrimonio culturale italiano e sono quindi meritevoli di tutela, si ritiene necessario sottolineare che le opere in oggetto, particolarmente invasive a causa delle loro dimensioni, andrebbero ad incidere ulteriormente sulla percezione di un contesto territoriale che, pur se già interessato da numerosi impianti, realizzati o in corso di realizzazione, conserva ancora pressoché inalterate dall'antichità le modalità di insediamento e utilizzo del territorio».

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS si è espressa relativamente al progetto in argomento con parere positivo con prescrizioni (n. 3317 del 17/04/2020);

VISTO che, con nota prot. n. 16363 del 25/05/2020, con cui il MATTM, nel trasmettere il suddetto parere tecnico istruttorio formulato dalla CTVA, ha richiesto l'espressione del parere di competenza di questa Direzione generale;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 21197 del 15/07/2020, ha comunicato alla Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO la Società proponente, con nota del 22/07/2020, ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine (fissato al 25/07/2020) per la presentazione delle osservazioni alla suddetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che questa Direzione generale, con nota prot. 23000-P del 31/07/2020, vista la situazione di difficoltà connessa all'emergenza pandemica, ha ritenuto opportuno concedere una proroga, ma limitata al 10 agosto 2020;

CONSIDERATO che il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-*bis* della legge 241/90, con nota del 05/08/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 24312-A del 17/08/2020, ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. 24561-P del 20/08/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6721 del 15/09/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha espresso le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota di questa DG ABAP prot. 24561-P del 20/08/2020, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 27959-I del 28/09/2020;

VISTA la nota prot. AOO_159/20/11/2020 n. 8344 con cui la Regione Puglia ha evidenziato interferenze tra le opere di utenza dell'impianto in esame e quelle di altri impianti attualmente sottoposti a procedura di VIA;

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questo Ministero, e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

Premessa. Descrizione dell'intervento.

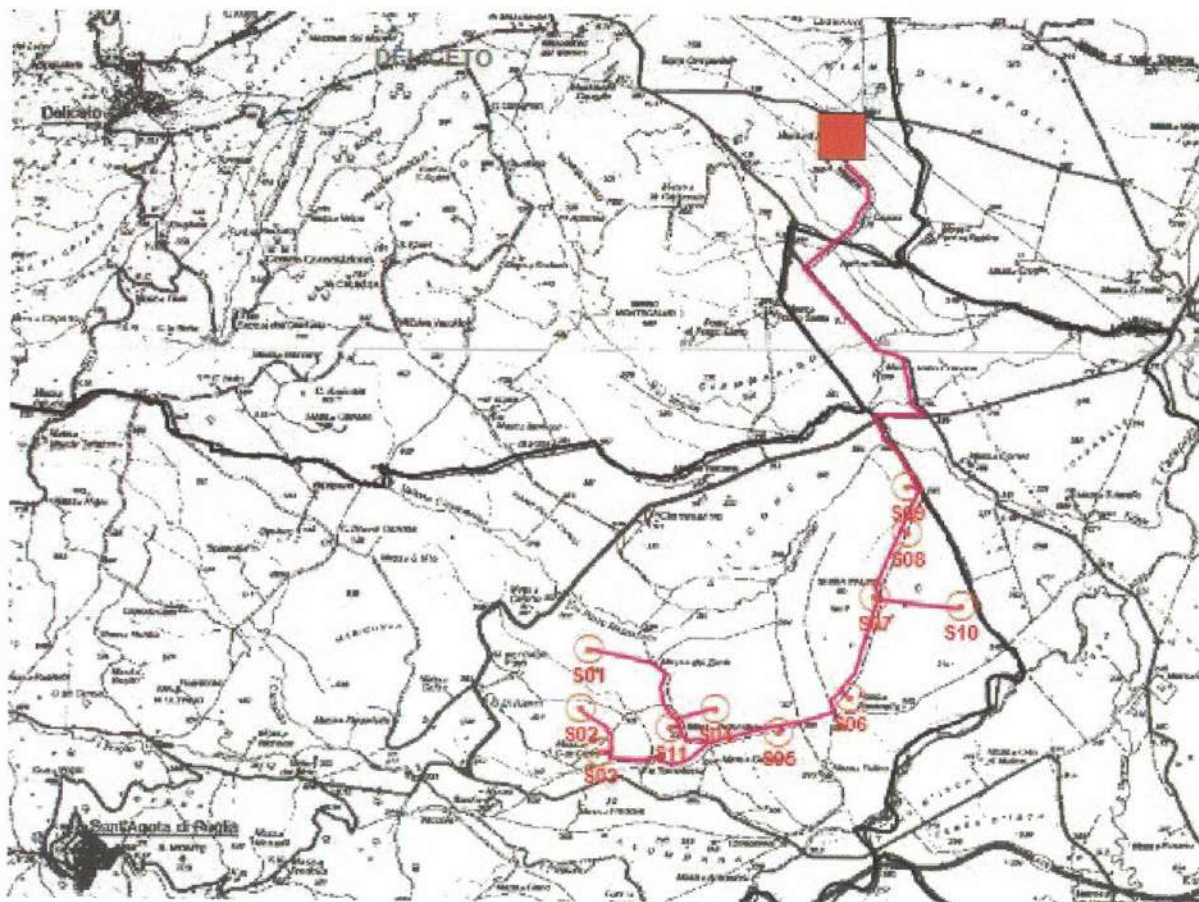
Il proponente aveva inizialmente sottoposto a procedura di VIA, mediante istanza presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 06/02/2019, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il progetto di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori, ognuno da 3,60 MW da installare nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo", con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG).

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Layout area di progetto con ubicazione aerogeneratori della prima proposta progettuale di 11 aerogeneratori (stralcio dall'elaborato della Società *Inquadramento geografico - IGM*).

A seguito delle osservazioni prodotte da altre Società e in considerazione delle richieste di integrazioni avanzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Scrivente, il proponente ha ritenuto opportuno, nell'ambito della procedura di VIA già in corso (in fase di integrazioni), sottoporre a valutazione un progetto diverso, con un numero minore di aerogeneratori e con una loro differente localizzazione rispetto a quella prevista nel progetto originario. Più precisamente, il progetto modificato ha previsto la soppressione delle seguenti torri: S01, S02, S04, S07, e lo spostamento delle torri S03, S06, S08, S10, S11.

Il nuovo layout tiene conto, in particolare, delle osservazioni presentate dalle seguenti società:

- Società Agricola Paolino e da Lapietra Sant'Agata Srl in data 09/05/2019 in relazione alla presenza di una centrale a Biomassa (in esercizio, dal 2006, nel Comune di Sant'Agata, contrada Viticone) e alla presenza di altro impianto eolico da 15 MW, presentato dalla società Margherita, che ha ottenuto A.U. ai sensi del D. Lgs.387/03 con D.D. n.28 del 27/02/2019;
- Società Simobile s.r.l. in data 19/04/2019 per la presenza in località Serra Paolino di un progetto in fase avanzata di un impianto da fonte eolica composto da 11 aerogeneratori presentato dalla società Energy Wind;
- Società ATS Energia PE Sant'Agata s.r.l. in data 09/05/2019, per l'eventuale sovrapposizione con un loro impianto da fonte eolica composto da 19 aerogeneratori in fase di A.U. presso la Regione Puglia.

01/12/2020

12



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

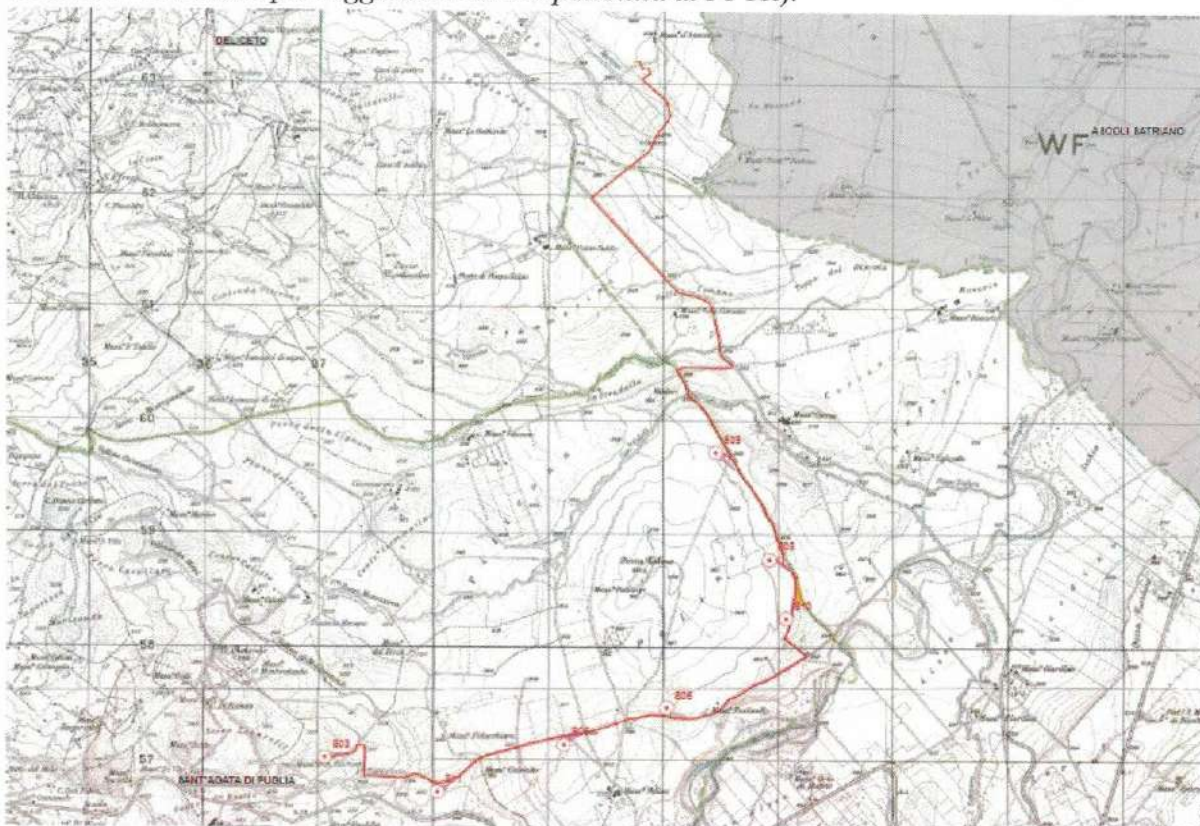
Inoltre, il nuovo layout ha tenuto conto di quanto osservato nel parere espresso dalla Regione Puglia tramite la D.G.R. n.1569 del 02/06/2019 e nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 4105 del 01/04/2019.

Il nuovo *layout* progettuale, presentato il 22/12/2019, e qui valutato, prevede quindi un impianto eolico composto da 7 (anziché 11) aerogeneratori tripala (mod. GE 3.6-137, denominati con sigle **S03, S05, S06, S08, S09, S10, S11**), per una potenza totale di 25,2 MW da installare nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo", con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG).

Ciascun aerogeneratore avrà potenza nominale di 3,6 MW, diametro di rotore di 137 m e altezza di mozzo di 111,5 m, per un'altezza al tip (punta della pala) pari a 180 m.

L'impianto, quindi, nella nuova configurazione, avendo una potenza complessiva inferiore alla soglia di 30 MW (di 25,2 MW), secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), non sarebbe più dovuto rientrare tra le tipologie elencate nell'allegato II del citato Decreto, di competenza statale. Tuttavia, il MATTM, con nota prot. 13962 del 27/02/2020, atteso che la Società proponente non aveva manifestato l'intenzione di rinuncia all'istanza in corso, ha comunicato di ritenere opportuno, per i principi di economicità e non aggravio del procedimento, il prosieguo dell'istruttoria in sede statale.

Gli aerogeneratori saranno ubicati tutti nel territorio comunale di Sant'Agata di Puglia, in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo", su un'area posta a Nord-Est del centro urbano, da cui distano circa 5,5 km. Il tracciato del cavidotto esterno attraversa il territorio di Deliceto, mentre la sottostazione di trasformazione ricade in parte nel territorio di Sant'Agata di Puglia, in parte in quello di Deliceto (cfr. elaborato "*Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR*").



Layout area di progetto della seconda proposta progettuale di 7 aerogeneratori (stralcio dall'elaborato della Società *Inquadramento territoriale*).

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Dal punto di vista cartografico gli aerogeneratori sono collocati secondo le seguenti coordinate, espresse con sistema di riferimento WGS 84 UTM 33 Nord.

AEROGENERATORE	X (m)	Y (m)	H (m.s.l.m.)
S03	536991	4556835	318
S05	539069	4556951	306
S06	539958	4557278	299
S08	540850	4558589	292
S09	540387	4559531	299
S10	541000	4558069	289
S11	537973	4556530	303

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- 7 fondazioni degli aerogeneratori e piazzole temporanee e definitive;
- rete di cavidotti elettrici interrati di collegamento;
- 1 stazione di smistamento e 1 sottostazione di trasformazione e connessione alla Rete di trasmissione nazionale. La sottostazione di trasformazione è prevista in prossimità della stazione elettrica RTN "Deliceto" esistente e, tramite un cavidotto interrato in alta tensione, si collegherà al futuro ampliamento della stessa stazione RTN;
- nuova viabilità di accesso alle piazzole e adeguamento della viabilità esistente.

Considerazioni riguardanti l'area oggetto dell'intervento e gli impatti cumulativi.

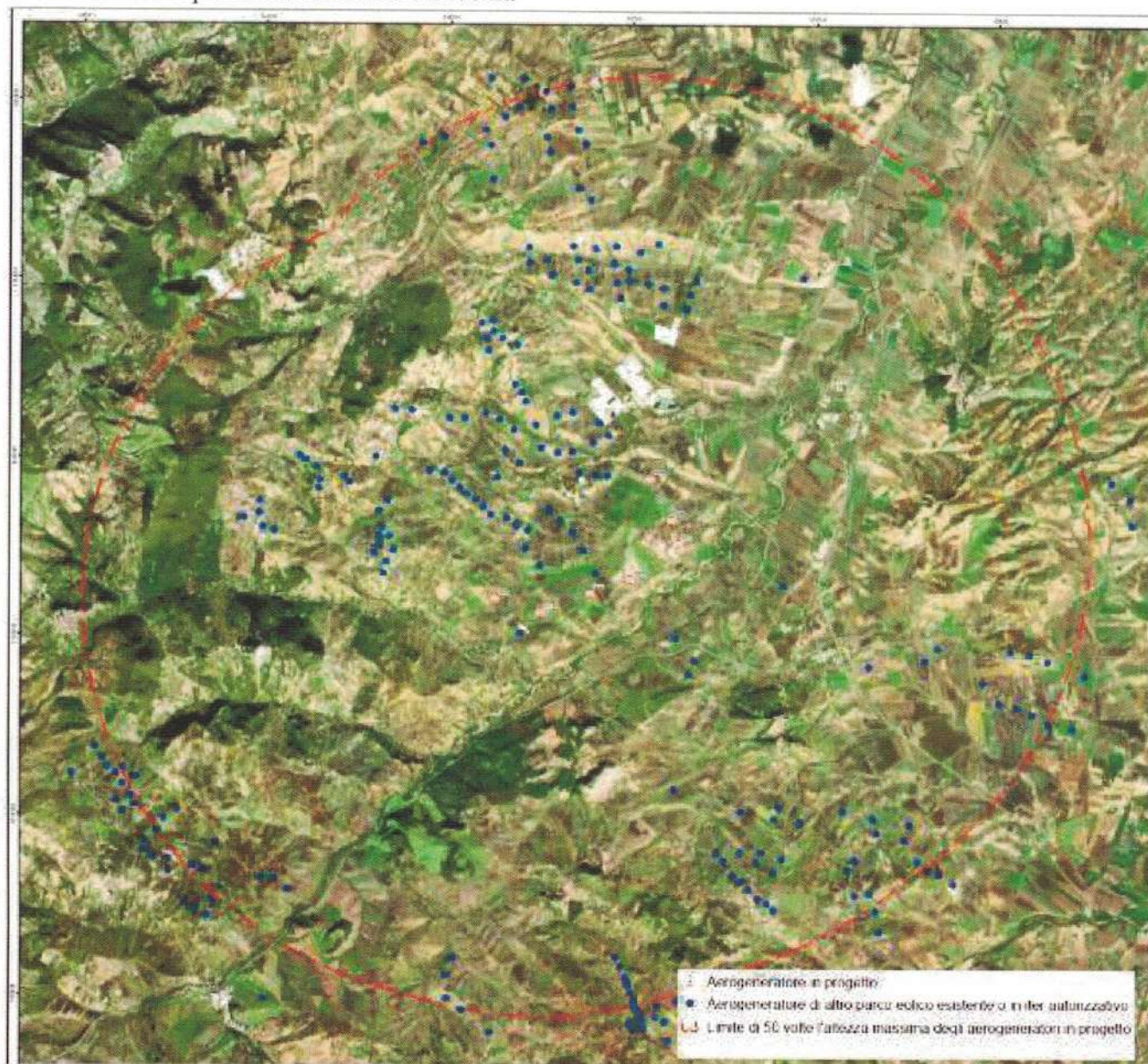
L'impianto è proposto nella figura territoriale denominata *Lucera e le Serre dei Monti Dauni*, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di eolici.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un *buffer* di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (180 metri).

In tale area ricadono più di 150 aerogeneratori di media e grossa taglia, già realizzati.

Nelle immediate vicinanze dell'impianto si trovano aerogeneratori di altri impianti precedentemente realizzati. La torre dell'impianto più vicino dista solo 460 m dal parco in progetto. A Ovest dell'impianto poi è presente un altro gruppo di aerogeneratori distanti, rispetto all'aerogeneratore S03, 3,9 km; a EST, in riferimento alla torre S10, è presente un gruppo di 3 torri a 1,4 km, e, rispetto alla torre S09, è presente un gruppo di tre aerogeneratori a 1400 m. A Sud è presente una torre a 7,5 km dalla torre S05. A Nord rispetto la torre S03 sono presenti alcune torri a 3100 m.



Inquadramento dell'impianto eolico rispetto ad altri aerogeneratori realizzati o in fase autorizzativa (stralcio dall'elaborato della Società *Studio dei potenziali impatti cumulativi*).

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto s'inserisce nell'ambito paesaggistico de *Il tavoliere*, all'interno della figura territoriale denominata *Lucera e le Serre dei Monti Dauni*, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)

Sotto il profilo archeologico, dalle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico e della documentazione integrativa, pubblicati sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, emerge che, benché l'opera in progetto non ricada su aree archeologiche sottoposte a vincolo ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, nell'AVI, a pochi km di distanza dall'impianto, sono presenti *zone di interesse archeologico*, costituenti beni paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice medesimo e rientranti tra le Componenti culturali e insediative individuate dal PPTR (art. 74 delle N.T.A.)

Nel dettaglio, il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Tutta l'area dell'impianto eolico e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR, zone di interesse archeologico, Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della realizzazione di impianti attualmente in esercizio.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia poco distanti dall'area passavano due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana a Nord e la Via Appia più a Sud. Queste due grandi arterie non interferiscono con la zona interessata dall'impianto, mentre per quanto riguarda la viabilità secondaria è certa la vicinanza, all'area in oggetto, della *via Herdonitana* o *Via Aurelia Aeclanensis* che, lasciando a destra il colle di Candela, proseguiva verso *Herdonia*. Lungo il percorso di questa via si rintracciano alcuni ponti e, nell'area interessata dal progetto, insiste il ponte Palino, su un rigagnolo a prosecuzione del torrente Vallone di Monterotondo. La datazione del ponte è collocata tra il I a.C. e il II d.C. ma è stato oggetto di numerosi rifacimenti e mutamenti fino al secolo scorso.

Il toponimo deriva dalla vicina masseria il cui nucleo originario risale al '500 e nei pressi della quale affioramenti di materiale ceramico inducono ad ipotizzare la presenza di un sito archeologico.

In merito agli aspetti archeologici di cui sopra, non si condivide quanto espresso nelle **Osservazioni** della Società, in cui, a p. 3 del documento, il proponente lamenta un vizio di contraddittorietà in termini nel documento contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, espressi dalla Scrivente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto in esso «se da un lato l'impatto sui beni archeologici viene considerato rilevante, in più punti del parere viene espressa l'assenza di interferenze delle opere in progetto con emergenze archeologiche». Tale dato, secondo quanto riferito dalla Società, risulta supportato «dagli studi archeologici presentati e dalla distanza che le opere in progetto hanno dalle aree archeologiche

01/12/2020

16



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

individuare nel PPTR».

A riguardo, come precisato nelle **controdeduzioni dalla competente Soprintendenza (nota prot. n. 6721 del 15/09/2020) e del Servizio II di questa Direzione generale (con nota prot. n. 27959-I del 28/09/2020)**, le aree archeologiche individuate nel PPTR, di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, sono caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, che sono stati inseriti seguendo una precisa procedura.

La procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico è nata proprio per cercare di individuare possibili interferenze con depositi archeologici ancora non conosciuti (e quindi non tutelati) prima della realizzazione delle opere al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico e sprechi di risorse. Il fatto che nell'area indagata non siano comprese aree vincolate o tutelate dal PTPR non consente di affermare che l'area è priva di testimonianze archeologiche sepolte. La conoscenza del popolamento in età antica risulta, al contrario, continuamente affinata dagli studi scientifici, dalle indagini condotte in fase di realizzazione di progetti e da scoperte fortuite ed è proprio su tali dati che devono essere individuate le aree di rischio non altrimenti note.

Pertanto, l'aggiornamento dei dati conoscitivi di natura archeologica ricavabili dalle continue ricerche sul campo (archeologia preventiva, scavi, ricognizioni di superficie, analisi delle fotografie aeree o segnalazioni di rinvenimenti) non sempre trova immediata corrispondenza nel PPTR. Questo, però, non rende tali informazioni meno significative ai fini dell'istruttoria.

La Società, poi, nel rimarcare (pp. 4-5 delle Osservazioni) che «la Via Traiana a nord e la Via Appia a sud dell'impianto risultano molto distanti dall'area di intervento» e «allo stesso modo la viabilità secondaria, via Herdonitana, non solo non interferisce con l'impianto in progetto ma risulta molto distante», ritiene non importante la vicinanza dell'impianto con il Ponte Palino in quanto tale struttura non è vincolata e «pertanto la stessa Soprintendenza ha valutato che il bene non abbia quelle particolari caratteristiche tali da doverlo assoggettare a tutela». Nell'ottica di una lettura complessiva, come rileva il Servizio II di questa DG, deve però considerarsi che il popolamento e l'utilizzo del territorio anche nell'antichità era strettamente legato alla viabilità e la presenza di importanti arterie di comunicazione rende più alta la probabilità che in concomitanza con i loro tracciati siano presenti tracce di frequentazione umana. Come specificato nell'istruttoria, la presenza di due grandi arterie come la Via Traiana e la Via Appia, nonché quella secondaria come la Via Herdonitana, sebbene non interferiscano direttamente con l'impianto, accrescono l'importanza storica dell'area.

Per quanto riguarda la mancata dichiarazione di interesse culturale del Ponte Palino, si deve inoltre tener presente che non sempre in passato si è ritenuto necessario sottoporre a vincolo strutture, anche archeologicamente rilevanti, nel caso in cui queste fossero sufficientemente tutelate, ad esempio in quanto di proprietà demaniale. Inoltre, come rammentato dalla Soprintendenza, il ponte «sebbene sia stato più volte sottoposto a rifacimenti, è una testimonianza tangibile della presenza umana, supportata da affioramenti di materiale ceramico in superficie. Il fatto che in questo caso manchi ancora la certezza di un sito definibile e perimetrabile non sminuisce la necessità di tutelarne l'eventuale presenza».

Quanto al punto 4 delle Osservazioni (pp. 6 e segg.), come sottolinea la Soprintendenza, sebbene l'opera non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica note e che durante le ricognizioni non siano state individuate UT, tale conclusione non va considerata come una sicura assenza di contesti archeologici, ma soltanto come una minore probabilità di individuare aree archeologiche, che potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori. Inoltre, un ritrovamento non lontano

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

da un'area già d'interesse archeologico può essere interpretato come un indicatore di rischio e dunque far presupporre la presenza ad esempio di un'area abitativa. Nessun risultato negativo consente infatti di ritenere probante l'*argumentum ex silentio*; se le ricerche possono permettere di individuare, con una certa sicurezza, aree di interesse archeologico, non possono al contrario provare che le aree per cui mancano tali informazioni siano del tutto prive di resti archeologici. Tanto più che nella relazione del Rischio Archeologico, sebbene siano evidenziate l'assenza di UT e una certa distanza delle opere con i siti noti, si attribuisce al progetto stesso un livello di rischio "medio".

Per quanto riguarda le anomalie di tipo aerofotografico individuate in località Masseria Piducchiara ed interpretabili come probabili strutture antropiche preistoriche riferibili ad un fossato neolitico, sono proprio gli indicatori sui quali ci si basa per valutare l'entità del rischio archeologico. In particolare, seppur non risulti, allo stato attuale delle conoscenze, interferenza diretta con le opere in progetto, esiste la possibilità circa la compromissione del sito in quanto gli insediamenti neolitici potrebbero presentare, come di consueto, più compounds caratterizzati da uno o più fossati concentrici, non sempre rilevabili da aero-fotointerpretazione. Tale elemento consente di non configurare come fattore discriminante la distanza del sito dall'opera a progetto.

Inoltre, per quanto riguarda invece le altre evidenze archeologiche di età storica circostanti l'area dell'impianto a progetto, è risaputo che i complessi di grandi dimensioni come le ville romane o, più in generale, gli insediamenti tardoantichi, oltre al nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, consistono anche di strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e di sepolture tutt'intorno anche per un raggio di centinaia di metri. Anche in questo caso quindi le distanze dei siti dalle torri o dal cavidotto di connessione non sono da considerarsi come fattore discriminante.

L'area oggetto di questo studio non è attraversata da grandi Tratturi, anche se poco più a Sud passava il Tratturo regio Pescasseroli-Candela, mentre risulta molto vicino il tracciato del Regio Tratturello n.38 Cervaro-Candela-Sant'Agata, ricalcante l'odierna Strada Provinciale 101.

Si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Proprio in merito alla presenza di tratturi, nelle Osservazioni (pp. 5 e segg.) la Società afferma di aver tenuto debitamente conto della presenza del Regio Tratturello n. 38 Cervaro-Candela-Sant'Agata che è stata "compiutamente ed ampiamente affrontata nell'elaborato "VWS-AMB-REL-034-Relazione paesaggistica e di compatibilità al PPTR". In tale elaborato si specifica che gli aerogeneratori distano dalla rete dei tratturi:

- Circa 600 m dal Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata
- Circa 3.700 m dal Regio Tratturo Pescasseroli Candela
- Circa 6.800 m dal Regio Tratturello Candela Montegentile"

01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A tale proposito si osserva che i dispositivi ministeriali di tutela dei tratturi sono strumenti complessi che tutelano il contesto territoriale in quanto testimonianza storica, archeologica e antropologica, interpretazione questa confermata dalla recente iscrizione dei tratturi nella lista UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità. La vicinanza di un impianto eolico visivamente impattante come quello in esame non può che snaturare la percezione di un paesaggio che attualmente conserva in buona parte le caratteristiche legate alla pratica della transumanza.

Sebbene gli interventi previsti in corrispondenza del Tratturo in esame saranno di modesta entità, di certo essi non rispondono agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All'uopo giova la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l'altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione».

In relazione, inoltre, a quanto affermato dalla Società riguardo alle tecniche “non invasive” e alla possibilità di realizzare impianti a rete “sotto strada esistente” si rammenta che i citati dispositivi di vincolo tutelano anche il sedime dei percorsi tratturali in quanto archeologicamente rilevanti e le tecniche “non invasive” solitamente prevedono metodologie, quali la TOC, che non consentono di verificare se i lavori vadano ad intaccare depositi archeologici sepolti.

La Società, sempre nel documento ‘Osservazioni’, elenca poi una serie di siti archeologici (pp. 8-17), posti a distanze diverse e con diverse caratteristiche, argomentando che nessuna interferenza diretta è stata documentata. Al proposito si osserva che le tracce di frequentazione umana individuate nel territorio in cui si inserisce l'opera in progetto testimoniano il fitto popolamento dell'area riconducibile ad epoche diverse. Risulta quindi consistente la probabilità di intercettare siti archeologici non ancora individuati, in quanto non riconoscibili da tracce superficiali. Inoltre va sottolineato che le tracce superficiali riconoscibili con le diverse metodologie proprie dell'archeologia preventiva non consentono di individuare con precisione i limiti dei depositi archeologici sepolti, che risultano spesso molto più ampi.

Vale al proposito quanto comunicato dalla Soprintendenza sia in relazione agli insediamenti neolitici, spesso costituiti da “più compounds caratterizzati da uno o più fossati concentrici, non sempre rilevabili da aero- fotointerpretazione” che per le testimonianze di età storica, quali ad esempio le ville rurali di età romana o tardoantica costituite da diversi complessi, residenziali, produttivi, culturali spesso posti a notevole distanza l'uno dall'altro: in definitiva la natura dei siti archeologici presenti nell'area “non consente di configurare come fattore discriminante la distanza del sito dall'opera a progetto”.

Infine in relazione alla disponibilità manifestata dalla Proponente di effettuare indagini archeologiche in caso di rinvenimenti, si ribadisce che le indagini effettuate a seguito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, pur costituendo un utilissimo strumento per la tutela, sono in ogni caso non paragonabili ad uno scavo di ricerca, anche in considerazione della mancanza di una strategia

01/12/2020

19



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

della ricerca stessa che consenta una ragionata pianificazione della conservazione, della gestione e della fruizione di quanto portato in luce. Si rammenta infine che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato».

Ancora, in merito a quanto evidenziato al punto 6 delle suddette Osservazioni, si rappresenta che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con le emergenze di natura archeologica rilevate, il fatto che nel territorio circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche, che ne caratterizzano il paesaggio storico, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata, così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Per concludere, dunque, il fatto che l'area interessata dal progettato parco eolico non sia tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali o dal PTPR della Regione Puglia non può essere considerato una prova dell'assenza di depositi nel sottosuolo. La particolarità della valutazione di rischio archeologico, infatti, è quella di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, non ancora noti perché mai intercettati. Nel caso specifico, questa Soprintendenza esprime "forte perplessità sull'intervento", che va ad incidere su un territorio caratterizzato da un'alta concentrazione di evidenze archeologiche attestanti una frequentazione databile dal Neolitico fino al tardo antico, basandosi correttamente su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e verificato nel corso di ricognizioni effettuate in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico richiesto per la realizzazione di altri impianti.

L'elenco di presenze archeologiche già certificate, anche se non nelle immediate adiacenze delle opere in esame, ha lo scopo di illustrare la densità degli elementi storici in questa porzione di territorio, sottolineando l'importanza di quest'ultimo sotto il profilo storico ed archeologico. La fitta trama degli insediamenti, infatti, rende più che probabile l'esistenza di molti altri siti non ancora individuati e che, data la vocazione agricola della zona, non hanno subito le alterazioni causate dall'urbanizzazione.

L'esecuzione di scavi per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dalla Proponente non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite».

Il parco eolico in progetto, in ultima analisi, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all'area in esame.

Pertanto, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, quand'anche il grado di rischio/impatto archeologico sia medio, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori

01/12/2020

20



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area *buffer* dell'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni– sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004. Dai centri storici dei comuni più vicini (Sant'Agata di Puglia e Deliceto), la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che conservano perlopiù intatti i loro caratteri originali, sebbene in alcuni casi siano in stato di abbandono, nello specifico: *Posta di Pozzo Salito, Posta Vecchia, Posta di Torre San Pietro, Ruder ex Convento di S. Antonio, Sant'Eufrem, Masseria Giarniera Grande, Masseria Fontana Rubina, Masseria Porcile Piccolo, Masseria Giardino, Masseria d'Amendola, Masseria dei Monaci, Masseria l'Apotrino, Masseria Serra D'Armi, Masseria Fiano, Masseria Bastia Nuova, Masseria Don Giovanni, Masseria Palino, Masseria Viticone, Masseria Ciommarino, Masseria Falco, Masseria San Gennaro, Masseria Correa*. Per tali componenti culturali insediative il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggisti ed ulteriori contesti. Le verifiche effettuate dalla competente Soprintendenza rilevano diverse interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. c, “Corsi d'acqua pubblici”, denominati “*Marana di Pozzo Salito*”, “*Fontanelle*”, “*Torrente Carapelle e Calaggio*”;
- una parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. c “corsi d'acqua pubblici” denominata “*Fosso Tufara*”;
- una parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. C “corsi d'acqua pubblici” denominata “*Fosso Viticone*”;
- una parte nuova viabilità dell'impianto interessa l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, lett. c “corsi d'acqua pubblici” denominata “*Torrente Carapelle e Calaggio*”;

01/12/2020

21

- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a meno di 1700 metri dal "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata", area tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi";

- il parco eolico intercetta gli UCP "Versanti", "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", UCP "Testimonianza della stratificazione insediativa" (aree appartenenti alla rete dei tratturi), "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" (100m - 30m), "Strade a valenza paesaggistica". Nello specifico, il PPTR della Regione Puglia segnala "ulteriori contesti" (strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche ecc.) che risulterebbero compromessi dalla vicinanza agli aerogeneratori di progetto. Più precisamente, l'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 101, SP 102), da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale.

Il cavidotto nel suo tratto terminale, prima di giungere alla Stazione RTN di Deliceto, e per un tratto di lunghezza pari a 170 m, insiste su una strada esistente rientrante nelle aree individuate dal PPTR come "Versanti".

Considerato che con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta quanto di seguito riportato.

- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Marana di Pozzo Salito", "Fontanelle", "Torrente Carapelle e Calaggio";

- il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana di Pozzo Salito", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

- il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Fontanelle", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

- Le torri eoliche risultano traguadabili dalla *Strada Panoramica* individuata da PPTR SP 101, dalla *Strada a valenza paesaggistica* individuata da PPTR SP 102.

Strada panoramica SP.102

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 3



Rendering di progetto - Stato di fatto – Punto di presa fotografica 3



01/12/2020

Strada panoramica SP101 (nei pressi del ponte romano sul Frugno)

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 5



Rendering di progetto - Stato di fatto – Punto di presa fotografica 5



Fotoinserimenti relativi alle strade panoramiche, tratti dall'elaborato *Studio dei potenziali impatti cumulativi*.

In ordine alle Osservazioni della Società espresse relativamente alla parte “Beni Architettonici e Paesaggio” (pp. 18 e segg), è doveroso richiamare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell'individuare le aree “non idonee” (art. 2, comma 1: <L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni...>) non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER, come invece sostenuto dal proponente: infatti, solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale dell'intervento proposto, lo stesso progetto potrà dirsi adeguatamente localizzato.

La non interferenza dell'impianto eolico di progetto con le aree non idonee, come individuate dal Regolamento Regionale n. 24/2010, non presuppone una sua automatica compatibilità o coerenza con

01/12/2020

24



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'Ambito paesaggistico di riferimento, perseguiti attraverso la Normativa d'uso (Sezione C della Scheda d'Ambito 5.3 Tavoliere) declinata in indirizzi e direttive, queste ultime da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti e dei soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, così come dai soggetti privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale quale è il progetto di cui trattasi, essendo un intervento assoggettato a VIA nazionale (cfr. art. 89, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR).

La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterare il loro valore paesaggistico; infatti seppure gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici.

Si richiamano pertanto le considerazioni espresse dalla Soprintendenza con nota prot. 3166 del 09.04.2020 in merito al rilevato contrasto dell'impianto in valutazione con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli Obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 Sezione C2 dello stesso.

Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto

- Nonostante la riduzione del numero di aerogeneratori e la loro delocalizzazione, operata in sede di integrazioni, presentando un nuovo progetto, anche al fine di evitare la sovrapposizione con le pale di altri impianti già esistenti e/o in corso di autorizzazione/realizzazione, permangono forti criticità in riferimento agli aspetti su elencati.

Va, peraltro, sottolineato come la documentazione esibita dal proponente, spesso carente proprio nelle rappresentazioni cartografiche dell'inserimento paesaggistico dell'intervento, non permette un'immediata lettura e comprensione delle criticità emerse nel corso degli approfondimenti poi condotti dalla Scrivente.

A riguardo si evidenzia che:

- La Carta del Rischio archeologico, sulla quale sono state effettuate le summenzionate valutazioni della competente Sabap e del Servizio II di questa DG, era stata riproposta tra gli elaborati della documentazione integrativa tal qual era stata presentata nella prima versione del progetto (composto da 11 aerogeneratori) e non aggiornata al nuovo impianto, che, come anticipato, prevede anche una diversa localizzazione delle pale, dato quest'ultimo tutt'altro che trascurabile quando si valutano potenziali impatti dell'opera su beni archeologici;
- Notevole è l'impatto cumulativo, dovuto alla presenza nell'AVI di numerosi parchi eolici di grossa taglia già realizzati e/o autorizzati, per cui il nuovo impianto costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio.

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un *'effetto selva'*, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*.

Occorre, peraltro, ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna

01/12/2020

25



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

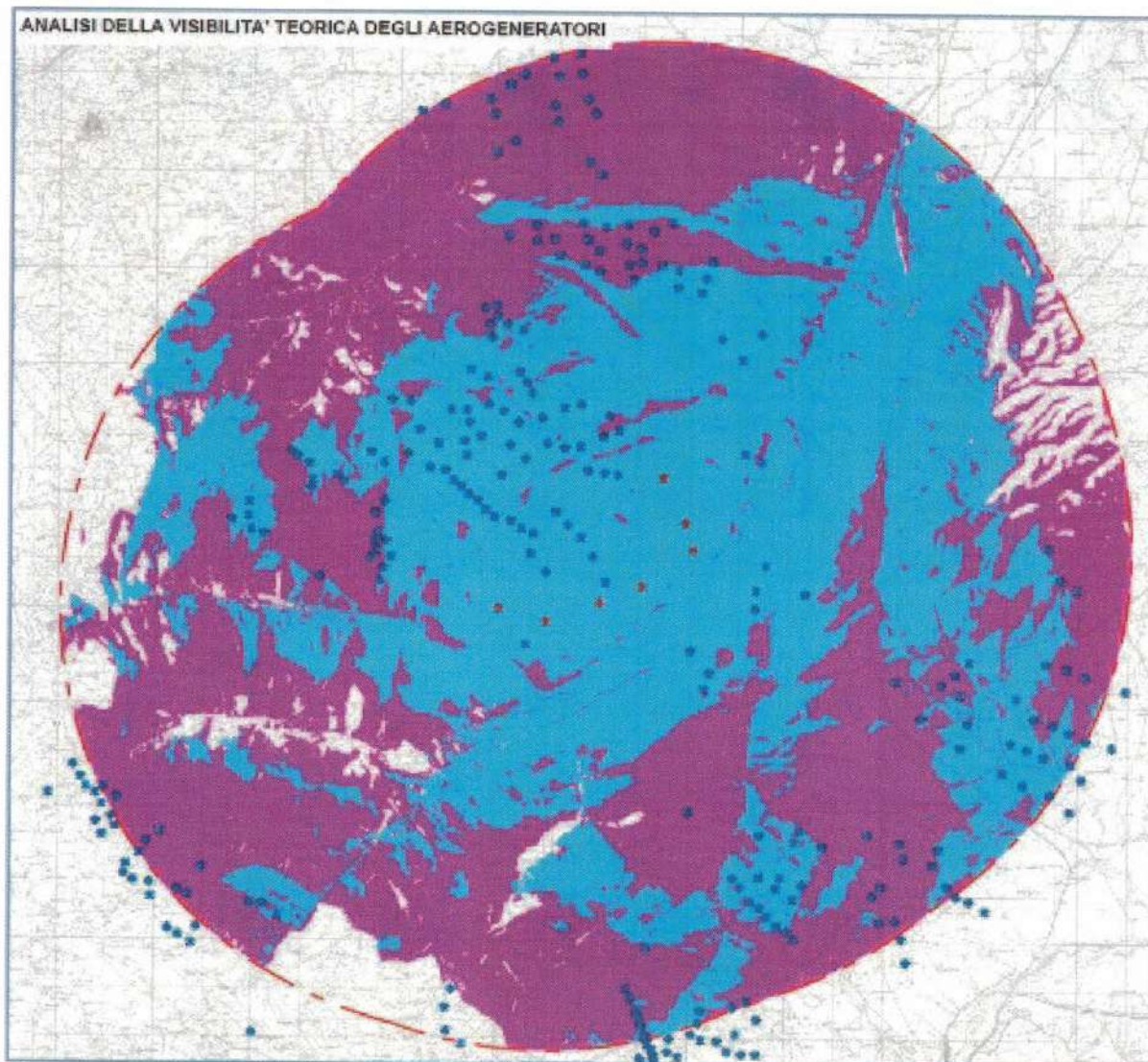
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli *già realizzati*, ma anche quelli *autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale*.

- l'impatto visivo investe anche i territori dei Comuni limitrofi, già fortemente interessati dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare. Inoltre, la morfologia dell'area circostante l'intervento è caratterizzata da alternanza di ampie distese pianeggianti alle aree con andamento collinare dei Monti Dauni, cosicché nell'AVI prevalgono le aree dalle quali sono visibili le alte pale dell'impianto. Come si evince dalla carta dell'intervisibilità, l'impianto risulterebbe visibile anche a molti chilometri di distanza. Anche nel giudizio espresso dalla Regione Puglia (Deliberazione della Giunta regionale n. 1569 del 02/09/2019), trasmesso con nota n. 10652 del 06/09/2019, a p. 13 si rileva che: «Gli aerogeneratori di progetto vanno a colmare lo spazio visivo compreso tra l'area degli aerogeneratori esistenti ed il torrente. Pertanto gli aerogeneratori di progetto in uno con quelli esistenti, di fatto danno luogo ad un chiaro effetto di eccessivo affollamento da diversi punti visuali, cosa che andrebbe scongiurata secondo quanto contenuto alla lettera m) delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 al capitolo 3)».
- Come evidenziato nel parere della competente Soprintendenza, l'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da altri impianti FER eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione. Inoltre la relazione tecnica riporta anche: Centrale a biomasse di Agritre, Centrale Turbo Gas di Candela e impianti serricoli; Centrale Gas Candela – Eni; pozzi di estrazione del metano.
La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un'area più circoscritta, accentua l'impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.
Si segnala, peraltro che all'esistente stazione elettrica RTN "Deliceto", nei pressi della quale dovrebbe essere realizzata la sottostazione di trasformazione dell'impianto in esame, si dovrebbe collegare anche l'impianto di altra Società (Wind Energy Castelluccio S.r.l.), la cui istruttoria di VIA statale è attualmente in corso.

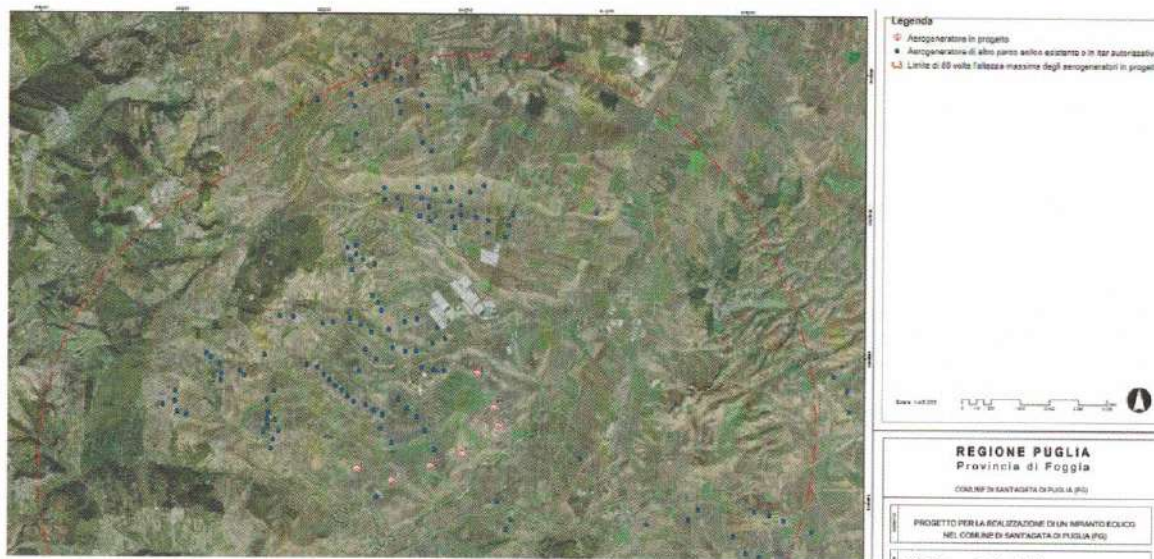




Mappa dell'intervisibilità degli aerogeneratori (esistenti e in progetto) nell'AVI (dall'elaborato *Studio dei potenziali impatti cumulativi*, p. 9).

- l'impatto cumulativo indotto sulle visuali paesaggistiche, in particolare, appare in contrasto con gli indirizzi relativi alle invarianti strutturali che identificano la Figura territoriale denominata *Lucera e le Serre dei Monti Dauni* (cfr *PPTR - Schede d'ambito Sezione B*).
- l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico. Lo si evince ancor più osservando di seguito gli stralci tratti dalla tavola degli impatti cumulativi relativa agli impianti eolici (esistenti o autorizzati) e quella degli impianti FER (esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione):

01/12/2020



Tavole Individuazione di altri parchi eolici (1 e 2). Stralci.

Non si condivide quanto scrive, a riguardo, la Società ai punti 11, 12, 13 e 14 delle Osservazioni (pp. 26-27), in particolare, che il parere non tiene conto del mutato scenario del contesto territoriale dell'area di intervento, dove, oltre ad altri impianti eolici, sono già presenti alcune Centrali e impianti serricoli, che testimonierebbero «la vocazione di distretto energetico dell'area». Va invece ribadito che la pre-esistenza di altri impianti energetici nella medesima zona contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di

01/12/2020

28

inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

- Significativo è il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale.

Numerose sono le interferenze tra le opere in progetto (aerogeneratori e cavidotti) e le segnalazioni archeologiche. Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, pur condizionati dal grado di visibilità scarsa o sufficiente su una parte rilevante delle aree interessate dalla proposta progettuale, hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando «puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area»;

- in dettaglio, la Soprintendenza competente rileva che:

«1. immediatamente a nord dell'impianto, in località *Viticone* e presso *Masseria dei Zivoli*, nell'ambito della realizzazione di un altro Parco Eolico sono state oggetto di scavo alcune strutture: si tratta, nello specifico, di strutture abitative con materiali costituiti in prevalenza da ceramica acroma, da fuoco e da sigillata africana, attestanti una frequentazione in età imperiale;

2. a sud della **S03**, in località *Masseria Serra d'Armi*, su un'altura lungo il torrente Calaggio, in posizione dominante rispetto al tracciato della via *Trevicum-Herdonia*, sono stati individuati in superficie frammenti ceramici e un cippo sepolcrale;

3. ad est della **S03**, in contrada *Bastia*, sono stati individuati: un'area con frammenti ceramici in superficie, ascrivibili ad età imperiale; un cippo sepolcrale; la parte superiore di un'ara funeraria e la base di una colonna in calcare;

4. a sud-ovest della **S11**, in località *Palombara-Masseria Antonioni*, durante una ricognizione di archeologia preventiva per un progetto Terna, è stata individuata un'area di frammenti fittili probabilmente riconducibile alla presenza di un sito di età preromana-romana; a nord, invece, in località *Masseria Piducchiara*, anomalie venute in luce con la fotografia aerea, non definibili con precisione, sono probabilmente da mettere in relazione con strutture antropiche preistoriche, forse un fossato neolitico;

5. nell'area della **S05**, in località *Masseria Ciciriello-Masseria Palino*, nella porzione indagata pertinente alla infrastruttura non si riscontra la presenza di materiale indiziario di natura archeologica, ma nell'ambito di una ricognizione di archeologia preventiva per un progetto Terna è stata individuata un'area di frammenti fittili in località *Palino*, nelle immediate vicinanze delle citate masserie, databile tra il IV e il I sec. a.C. Inoltre, poco a Sud dell'aerogeneratore 5, da fotografia aerea sono visibili tracce di divisioni agrarie antiche che potrebbero riferirsi a divisioni centuriali;

01/12/2020

29



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

6. pochi chilometri a ovest delle **S08** e **S10**, l'area in località *Ischia dei Mulini*, su una superficie di circa 3000 mq è caratterizzata dalla presenza di ciottoli, laterizi e ceramica di vario tipo, scorie di fornace e scarti di lavorazione pertinenti alla produzione di ceramica e laterizi. Il rinvenimento è da riferirsi ad una fattoria romana impiantatasi nel corso dell'età repubblicana e sviluppata in età imperiale. Nel campo attiguo, ad ovest di quest'area, si notano su una superficie di circa 5000 mq reperti distribuiti in maniera più diradata. È probabile che l'area sia stata destinata ad un'attività produttiva di tipo agricolo grazie alla presenza, in antico, di una sorgente d'acqua le cui tracce sono ancora segnalate da una ricca vegetazione spontanea;

7. pochi chilometri ad ovest della **S09**, in località *Giarnera Grande*, le ricognizioni condotte dall'Università di Bologna hanno consentito di individuare un'area di frammenti fittili che permettono di ipotizzare una frequentazione umana a partire dall'età preistorica e, in un'altra area, materiali ceramici ad impasto databili all'età del Bronzo. Ad età preromana è da riferirsi il sito, visibile anche in fotografia aerea, di una fattoria ellenistica. È stata inoltre individuata una estesa area di frammenti fittili e ceramici da associare alla presenza di un esteso *vicus*;

8. nell'area che interessa il Cavidotto Principale = C1, e che attraversa le località *Amendola-La Marana-Valle Comune-Ruderi*, si ravvisa la presenza, nei pressi dell'incrocio tra SP 102 e SP119, di materiale da costruzione e frustoli ceramici riferibili ad una fase cronologica relativamente recente (si rinviene ceramica smaltata tarda). Inoltre, dalla lettura e dalla interpretazione della fotografia aerea si evidenzia la presenza, in località *Mass. Valle Comune*, di un'area con anomalie riconducibili a centuriazioni;

9. in località *Mass. d'Amendola*, nei pressi della **centrale elettrica**, le ricognizioni condotte per un progetto Terna hanno consentito di individuare un'area di frammenti fittili riferibili ad un insediamento di età neolitica».

- parti del cavidotto interrato interferirebbero con i "Tratturi" (aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m), in particolare con quello denominato "*Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata*".
- le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza» e il suo contesto.

In conclusione, l'impianto in progetto non ha evidenziato dirette interferenze con le emergenze di natura archeologica rilevate ma il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

- l'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli "ulteriori contesti" del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate:

Posta di Pozzo Salito, Posta Vecchia, Posta di Torre San Petito, Ruderi ex Convento di S. Antonio, Sant'Efrem, Masseria Giarniera Grande, Masseria Fontana Rubina, Masseria Porcile Piccolo, Masseria Giardino, Masseria d'Amendola, Masseria dei Monaci, Masseria l'Apotrino, Masseria Serra D'Armi,

01/12/2020

30



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Masseria Fiano, Masseria Bastia Nuova, Masseria Don Giovanni, Masseria Palino, Masseria Viticone, Masseria Ciommarino, Masseria Falco, Masseria San Gennaro, Masseria Correa;

- le opere previste della Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l. ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di monoculture a frumento, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. La diffusione di impianti eolici nel territorio agricolo, senza programmazione e attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva.

A riguardo, si segnala che tra le Osservazioni pubblicate sul sito del MATTM, vi è quella (prot.11644 del 09/05/2019) con cui i Sig.ri Valentino Luigi e De Cimma Marco hanno segnalato di aver sottoscritto in data 10/01/2019 un contratto di compravendita per l'acquisto di particelle di terreno (interessate dalla costruzione dell'aerogeneratore S04) per la realizzazione di un impianto serricolo a coltura idroponica per la coltivazione di colture (tra cui il pomodoro), il cui calore necessario al mantenimento delle condizioni ottimali di sviluppo delle piante sarà garantito dai processi della Centrale a biomassa già in esercizio dal 2016 (localizzata in contrada Viticone nel Comune di Sant'Agata di Puglia).

In merito, non si concorda con quanto sostenuto dalla Società al punto 15 delle Osservazioni della Società (pp. 27-28), laddove si ritiene che la sottrazione di terreno agricolo sia minima (ogni aerogeneratore occuperebbe comunque una superficie di circa 1250 mq) e che il parco eolico in progetto, integrandosi nel contesto, non limiti la lettura dei caratteri peculiari dell'area.

Va, infatti, evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero ben visibili, stagliati sull'orizzonte, come dimostrano i fotoinserti (elaborato *Studio dei potenziali impatti cumulativi*), in particolare i nn. 13 e 14, in cui, sebbene il punto di vista sia posto a oltre 5 km dall'impianto e ancorché siano presenti già numerose altre pale eoliche, gli aerogeneratori di progetto, con la loro preponderante dimensione verticale, risultano immediatamente riconoscibili. Ciò andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero consentire di «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».



Stato di fatto – Punto di presa fotografica 14 – Vista da Ascoli Satriano



Rendering di progetto - Stato di fatto – Punto di presa fotografica 14 – Vista da Ascoli Satriano



Vista n. 14 (ante e post-operam) da Ascoli Satriano, ad una distanza di oltre 6 Km dall'area di progetto.

01/12/2020

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 13 – Vista da Sant'Agata di Puglia



Rendering di progetto - Stato di fatto – Punto di presa fotografica 13 – Vista da Sant'Agata di Puglia



Vista n. 13 (ante e post-operam) da Sant'Agata di Puglia, ad una distanza di oltre 5 Km dall'area di progetto.

- parti del cavidotto (per il quale è previsto l'impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata) attraversano corsi d'acqua pubblica (come "Fosso Tufara"), iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004: «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;

- l'intero parco eolico si inserisce in un'area caratterizzata dalla presenza di beni segnalati dal PPTR, ai sensi dell'art. 143 del Codice come "Ulteriori Contesti", corrispondenti ad esempio a "Formazioni arbustive". In particolare, il cavidotto interrato esterno intersecherà, anche se nel sottosuolo (in quanto il progetto ne prevede la realizzazione con la tecnica della TOC), e formazioni arbustive (UCP), "Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative, "Testimonianza stratificazione insediativa", per i quali lo strumento prevede particolari misure di salvaguardia e utilizzazione atte a preservare la vocazione dei luoghi;
- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica (*Marana di Pozzo Salito, Fontanelle, Torrente Carapelle e Calaggio, Fosso Tufara, Fosso Viticone, Torrente Carapelle e Calaggio*), da tratturi della transumanza (*Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata*), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei cono visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio.

Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%,



di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i

01/12/2020

36



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Wind Energy Sant'Agata S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Wind Energy Sant'Agata S.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico della potenza di 39,6 MW localizzato nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG).

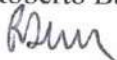
Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



01/12/2020

37



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it